DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI DIFFUSIONE E FORNITURA DI CARBURANTI SOSTENIBILI PER L'AVIAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 2023/2405 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 18 OTTOBRE 2023

Art. 7

Violazione degli obblighi del gestore aeroportuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2405

Se, al termine della procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405, l'E.N.A.C. accerta che il gestore aeroportuale non ha adottato tutte le misure necessarie per agevolare l'accesso degli operatori aerei ai carburanti contenenti quote minime di carburanti sostenibili per l'aviazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, diffida il gestore aeroportuale ad adottare tutte le misure necessarie senza indebito ritardo e comunque entro tre anni dalla richiesta di informazioni trasmessa ai sensi del medesimo articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il gestore aeroportuale e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 50.000 euro.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi in materia di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili per l'aviazione di cui al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023
Estremi	Decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 187
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-187-2025/art-7-violazione-degli-obblighi-del-gestore-aeroportuale-ai-sensi-dell

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it